

ORD. CRON.  
N. \_\_\_\_\_

N. [REDACTED] R.G.



**IL TRIBUNALE DI MARSALA**

**Sezione civile**

in composizione collegiale, in persona dei magistrati  
dr. **Raimondo GENCO** Presidente  
dr.ssa **Roberta VACCARO** Giudice relatore  
dr. **Francesco Paolo PIZZO** Giudice

a scioglimento della riserva assunta all'udienza camerale del [REDACTED]  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul **reclamo** proposto ai sensi degli artt. 624 e 669 *terdecies* c.p.c., depositato in data [REDACTED] iscritto al n. [REDACTED] del ruolo generale affari contenziosi (procedimenti speciali) dell'anno 2016 e discusso all'udienza del [REDACTED], vertente

**TIZIO** TRA

[REDACTED], rappresentata e difesa dall' [REDACTED] giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio, [REDACTED] è elettivamente domiciliata  
*reclamante*

**ESIO** E

[REDACTED] ( [REDACTED] come erroneamente indicato dai difensori della stessa) [REDACTED] rappresentata e difesa dagli Avv.ti [REDACTED] e [REDACTED] giusta procura allegata, telematicamente, alla memoria costitutiva del [REDACTED]

*reclamata*

avverso l'ordinanza (riservata) di accoglimento dell'istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. della procedura esecutiva mobiliare presso terzi RGE n. [REDACTED], resa in data [REDACTED] dal G.E. ([REDACTED]) e comunicata alla ricorrente in pari data;

*al*

IN FATTO

In data ricompresa tra l'8 ed il 13.10.2015 l'odierna reclamante, [redacted] TIZIO notificava a [redacted] CAIO (odierna reclamata), [redacted] SENPRONIO, [redacted] REVIO [redacted] e [redacted] SATURNO copia della sentenza [redacted] emessa dalla Corte di Appello di Palermo, depositata il [redacted], munita di formula esecutiva il [redacted] ed atto di precetto, intimando loro, in qualità di debitori solidali, il pagamento della complessiva somma di € 1.787,48 di cui € 1.522,56 per spese legali liquidate in sentenza, comprensive di accessori, € 67,94 per spese vive ed € 196,98 per compensi legali derivanti dal precetto, oltre le spese di notifica ed ulteriore compenso per fase esecutiva (cfr. allegato 2 al fascicolo di parte reclamante).

Per l'esazione forzata del suddetto credito, [redacted] TIZIO a attivava innanzi all'istestato Tribunale - nel medesimo contesto temporale (iscrizione del [redacted] e con atti separati di pignoramento presso terzi (pur a fronte del comune terzo pignorato, della residenza dei debitori nella circoscrizione del medesimo Tribunale e del medesimo ammontare dell'importo pignorato, € 2.681,22, pari all'importo precettato maggiorato della metà ex art. 546 comma 1 c.p.c.) - tante espropriazioni prezzo terzi quanti erano i condebitori solidali precettati (cfr. ordinanze di cui all'all. 4 del fascicolo di parte reclamante; il numero di RGE delle procedure esecutive in questione è, infatti, progressivo [redacted]).

In particolare, la procedura esecutiva promossa nei confronti di [redacted] CAIO (odierna reclamata) veniva iscritta al n. [redacted] del RGE, con citazione ex art. 543 n.4) c.p.c. all'udienza del [redacted] (rimandata d'ufficio ex art. 168 bis comma 4 c.p.c. al [redacted]).

All'udienza di comparizione del [redacted] innanzi al GE designato ([redacted]), il creditore procedente, sulla base della dichiarazione scritta frattanto pervenuta dal terzo pignorato (attestante la retribuzione mensile netta in favore dell'esecutata di € 1259,07), insisteva "per l'assegnazione della somme relative alle spese e compensi legali di precetto e compensi e spese legali di esecuzione, come da nota spese" (per un importo complessivo di € 1315,55 comprensivo di accessori), "precisando che la sorte intimata nell'atto di precetto successivamente alla notifica dello stesso [era] stata pagata dal condebitore solidale [redacted] NETTUNO".

Analoga dichiarazione veniva resa dal creditore procedente, in base a quanto risulta

N. [redacted] R.g.

dagli atti del fascicolo di parte, a verbale delle udienze di comparizione tenute dai G.E. assegnatari delle procedure RGE [redacted] e [redacted] (cfr. ordinanza del GE [redacted] del [redacted] e del GE [redacted] del [redacted]).

In tutte le suddette procedure esecutive i debitori esecutati proponevano opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. contestando la sussistenza del diritto del creditore a procedere esecutivamente nei loro confronti in forza del titolo giudiziale richiamato in precetto (la citata sentenza della Corte di Appello di Palermo), in quanto 'riferito e riferibile' al solo debitore **NETTUNO** (in base all'esame congiunto della sentenza di appello e di quella, confermata, del GIP di Marsala che condannava il solo imputato **NETTUNO** al pagamento delle spese di costituzione della parte civile, odierna reclamante).

Con l'ordinanza impugnata, il GE "viste le ragioni esposte dal debitore esecutato nell'atto di opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. in cui evidenzia l'inesistenza del credito e l'inefficacia del pignoramento ed in conseguenza l'indebito pregiudizio derivante dalla prosecuzione della presente procedura", ritenuti sussistenti "nella fattispecie...gravi motivi", disponeva la sospensione ex art. 624 c.p.c. dell'esecuzione in esame, assegnando alle parti termine di gg. 90 per l'introduzione del giudizio di merito.

\*\*\*

Ciò premesso, parte reclamante contestava la legittimità dell'ordinanza in esame sul duplice assunto della carenza di motivazione (solo apparente) e della insussistenza, nel merito, del *fumus boni iuris*, oltre che del *periculum in mora*.

In dettaglio, ella deduceva, sotto il versante del *fumus boni iuris*:

a) la sussistenza del diritto a procedere esecutivamente nei confronti dell'esecutata (odierna reclamata), come degli altri condebitori in solido, in forza dell'inequivoco tenore letterale del dispositivo della sentenza posta alla base dell'esecuzione opposta ("conferma la sentenza del GIP del Tribunale di Marsala emessa in data [redacted] appellata dagli imputati **NETTUNO**, **SERPRONIO**, **DEVIDO**, **SATURNO** e **CAIO**, che condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali, nonché alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita - **TIZIO** - che liquida in € 1.200,00 oltre IVA e CPA come per legge");

b) la permanenza di un residuo diritto di credito idoneo a fondare l'emissione dell'ordinanza di assegnazione delle somme ex art. 553 c.p.c., pur a fronte

N. [redacted] R.g.

dell'intervenuto pagamento della sorte capitale indicata in precetto da parte di altro condebitore solidale, in quanto credito "riferito esclusivamente alle spese vive ed ai compensi legali del precetto, per complessivi € 294,62 ed, alle spese vive e compensi per l'esecuzione intrapresa, non ancora liquidate".

Parimenti insussistente, nella prospettazione della ricorrente, era il pregiudizio irreparabile richiamato dal GE "in ragione dell'esiguità del credito vantato da [redacted] TIZIO [redacted], che risulta quasi irrilevante rispetto all'ammontare dello stipendio fisso mensile percepito da [redacted] GIO [redacted] nella propria qualità di pubblico dipendente statale, di circa € 2000,00 mensili lordi".

La reclamante, infine, osservava che negli altri procedimenti esecutivi presso terzi, promossi nei confronti dei debitori solidali [redacted] REVIO [redacted] e [redacted] SATURNO [redacted] (rispettivamente iscritti al RGE n. [redacted] e [redacted]) "nell'ambito dei quali era stata presentata la medesima opposizione da parte del medesimo procuratore, due diversi GE [avevano] correttamente assegnato le somme (per spese di precetto e dell'esecuzione) all'odierna reclamante (cfr. allegati)", di tal ché, "nell'ottica di evitare il contrasto di giudicati in merito al medesimo rapporto creditorio, nonché la palese, ingiustificata, disparità di trattamento tra i medesimi condebitori solidali, l'odierno reclamo deve essere accolto, riformata l'ordinanza impugnata ed assegnate le somme pignorate al creditore procedente", con vittoria delle spese di lite.

Parte resistente, costituitasi in giudizio, chiedeva "il rigetto del reclamo, con favore delle spese di lite", per i motivi già espressi nel ricorso in opposizione ex art. 615 comma 2 c.p.c. (integralmente richiamato) nonché in ragione del fatto che "dopo la notifica del precetto all'odierna convenuta ed agli altri coimputati, il [redacted] NETUNO [redacted] unico obbligato a rifondere le spese di parte civile ed unico condannato al risarcimento del danno ..., ha provveduto al pagamento delle somme precettate", sì da rendere evidente la "temerarietà della lite intentata ex adversis" ex art. 96 c.p.c.

#### IN DIRITTO

Il reclamo è infondato e come tale va rigettato.

Sebbene, infatti, il Collegio condivida l'assunto preliminare del reclamante per cui la succinta motivazione del G.E. in sede di accoglimento dell'istanza ex art. 624 c.p.c. non ha consentito, come pure avrebbe dovuto, al creditore opposto (odierno reclamante) di verificare compiutamente il percorso logico-giuridico

*del*

N. [REDACTED] R.g.

che ha condotto al provvedimento di sospensione ex art. 624 c.p.c., tuttavia, nella sua parte dispositiva, l'ordinanza impugnata appare immune da qualsivoglia censura, alla stregua della documentazione in atti e delle allegazioni delle parti, compendiate nella premessa in fatto.

Al fine di sgomberare il campo da qualsiasi equivoco, appare opportuno premettere che è certamente corretto l'assunto dalla reclamante, secondo cui il titolo giudiziale posto alla base del precetto e successivo atto di pignoramento presso terzi in contestazione, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente (odierna reclamata), appariva idoneo a fondare il suo diritto di agire in *executivis* nei confronti della reclamante e/o degli altri debitori in solido, eseguiti nelle altre procedure in premessa.

Il tenore letterale del titolo giudiziale azionato (sentenza n. [REDACTED] della Corte di Appello di Palermo) non lascia, infatti, adito ad alcun dubbio sul punto, posto che nel dispositivo della sentenza in questione si legge testualmente: "conferma la sentenza del GIP del Tribunale di Marsala emessa in data [REDACTED], appellata dagli imputati [REDACTED] NETUNO [REDACTED] SETIPROMO [REDACTED] REVO [REDACTED] SATURNO [REDACTED] CNO [REDACTED] e [REDACTED] che condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali, nonché alla refusione delle spese sostenute dalla parte civile costituita - TIZIO [REDACTED] - che liquida in € 1.200,00 oltre IVA e CPA come per legge".

Tuttavia, è di altrettanta sconcertante evidenza che il diritto del creditore procedente di agire in *executivis* per il pagamento della somma portata dal titolo esecutivo contro uno o più dei suoi destinatari (*id est*, ciascuno dei coimputati/appellanti indicati, tra i quali l'odierna reclamata), obbligati in solido al pagamento, deve necessariamente coniugarsi, da un lato, con l'osservanza degli obblighi di correttezza e buona fede e, dall'altro lato, con il principio di giusto processo ricavabile dalla previsione dell'art. 111, primo comma, Cost.

Se, infatti, è indubbio che i mezzi di espropriazione forzata sono volti "alla piena soddisfazione del diritto del creditore a percepire, almeno in sede di esecuzione forzata, quanto gli è dovuto dal debitore e non è stato spontaneamente pagato", è, tuttavia, parimenti incontestabile che detti strumenti processuali "non possono legittimamente

essere utilizzati come strumenti di gratuita vessazione del debitore stesso al solo scopo pratico di moltiplicare le spese di esecuzione" (Cass. civ. n. 7075/2015).

Sul tema dell'abuso del diritto ('processuale'), nell'ultimo decennio, la Suprema Corte ha avuto più volte modo di affermare che "costituisce abuso degli strumenti processuali la proposizione frazionata di una pretesa unitaria", in quanto "tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale" (cfr. per tutte il leading case di Cass. S.U. n. 23726 del 2007; nonché Cass. n. 9488 del 2014, in tema di moltiplicazione dei procedimenti per la determinazione della indennità di esproprio).

La violazione degli obblighi di correttezza e buona fede assume, dunque, rilievo non soltanto nella fase c.d. fisiologica del contratto, ma "anche nell'eventuale fase patologica del rapporto" e dunque, in particolare, nel corso dell'azione giudiziale conseguente all'inadempimento ed ancora, più a valle, nel corso del processo esecutivo (anello terminale della catena).

Sullo sfondo, non superfluo è il richiamo alla definizione di Celso per cui il diritto è "ars boni et equi" ed il suo oggetto deve tendere necessariamente all'*aequitas*, ossia al raggiungimento della migliore soluzione possibile in concreto con il minor aggravio per le parti coinvolte (e, parrebbe il caso di aggiungere, per la macchina della giustizia).

In tale prospettiva, la Suprema Corte ha di recente dichiarato la nullità di un secondo precetto, notificato dopo lo spontaneo adempimento del primo da parte del debitore (Cass. n. 6664 del 2013) affermando che "in tema di crediti pecuniari, ottenuto con un primo precetto il pagamento spontaneo della somma intimata, accettata senza riserve, la notifica di un nuovo precetto per il pagamento di una ulteriore somma, calcolata sulla base del medesimo titolo giudiziale posto a fondamento del precedente, deve ritenersi espressione di una condotta concretante abuso degli strumenti processuali che

N. [REDACTED] R.g.

*l'ordinamento offre alla parte, la quale bene avrebbe potuto tutelare il suo interesse sostanziale con la notifica di un solo atto di precetto per tutte le voci di credito ritenute dovute".*

*E', dunque, sanzionato con la nullità "il compimento di un atto che da un lato non è giustificato dal consentire al creditore la più rapida e piena soddisfazione delle sue ragioni, e per contro si traduce in una moltiplicazione delle spese, che andranno a ricadere sulla parte debitrice, ovvero in un inutile e distorto mezzo di arricchimento a spese del debitore scisso e quindi non giustificato dalla finalità della più immediata soddisfazione delle ragioni creditorie".*

Nel solco della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, da ultimo la Suprema Corte, con la citata sentenza n. 7075/2015 (est. Rubino), ha dichiarato l'illegittimità dell'*"esecuzione intrapresa allorché il creditore sia già stato integralmente soddisfatto ed anche quando egli sia già destinatario di una ordinanza di assegnazione integralmente satisfattiva e non deduca la mancata ottemperanza da parte del destinatario all'ordine di assegnazione"*. *"Intraprendere immotivatamente una nuova esecuzione"*- soggiunge la S.C.- *"pur essendo beneficiari di una ordinanza di assegnazione pienamente satisfattiva nel suo importo del credito vantato ed in difetto anche della semplice allegazione di una difficoltà ad incassare quanto portato nell'ordinanza stessa, costituisce abuso dei mezzi di espropriazione, che essendo destinati ad incidere direttamente nella sfera giuridica del debitore, vanno pur sempre utilizzati con cautela, e non devono divenire strumenti per moltiplicare senza giustificazione l'esposizione debitoria"* (Cass. n. 7075/2015).

In applicazione dei susposti principi deve, dunque, ritenersi che il comportamento tenuto dal creditore procedente (e per lui dal suo legale, avv. [REDACTED]) consistente nell'aver contestualmente intrapreso quattro autonome azioni esecutive innanzi al medesimo Tribunale (e verosimilmente nei confronti del medesimo terzo pignorato) per l'intera somma precettata di appena € 1600,00 e nei confronti di quattro debitori solidali, tutti parimenti solvibili (in quanto dipendenti pubblici), costituisca *ictu oculi* *"un uso distorto degli strumenti del processo esecutivo"* messi a disposizione del creditore procedente, il quale, nel caso di specie, bene avrebbe potuto tutelare il suo interesse sostanziale con la notifica di un solo atto di precetto (eventualmente previa

diffida nei confronti di tutti i debitori solidali) ed il successivo avvio di un'unica esecuzione forzata, spirato il termine dilatorio di cui al 482 c.p.c..

Ad analoga conclusione, peraltro, si sarebbe comunque pervenuti, nella fattispecie in esame, facendo leva sui principi- condivisibilmente espressi dalla Suprema Corte nella risalente sentenza della n. 2121/1977- in tema di rapporto tra solidarietà passiva (*tout court*) ed azione esecutiva.

Nella citata sentenza gli Ermellini ebbero, infatti, a precisare che: "in ipotesi di titolo esecutivo costituito da sentenza di condanna di più debitori solidali al pagamento di una somma determinata in favore del creditore, l'azione esecutiva, di cui quest'ultimo è titolare, è unica e può essere esercitata, contro tutti i debitori solidali insieme o contro ciascuno di essi. Pertanto, se il creditore, dopo avere iniziato l'azione esecutiva contro uno dei debitori solidali eseguendo pignoramento sui beni di questi per un valore idoneo al soddisfacimento dell'intero credito, degli interessi nonché al recupero delle presumibili spese dell'esecuzione, eserciti la medesima azione esecutiva contro altro debitore solidale [senza attendere l'esito infruttuoso della prima], quest'ultimo può proporre opposizione a norma dell'art 615 cod proc civ, ed il giudice deve dichiarare che il creditore non ha diritto a procedere all'esecuzione forzata a carico dell'opponente, essendo già in atto l'esercizio dell'unica azione esecutiva nell'intero suo ambito quantitativo e, conseguentemente, deve porre le spese dell'esecuzione opposta a carico del creditore procedente".

Ed ancora, *ad abundantiam*, sotto altro verso, l'insussistenza, nel caso di specie, del diritto di credito residuo fatto valere dalla parte reclamante per i soli compensi relativi alla redazione dell'atto di precetto (unico nei confronti di più soggetti e già corrisposto da altri condebitori solidali) e per l'avvio dell'esecuzione nei confronti (anche) della parte reclamata si fonda, altresì, sul pacifico rilievo che: uno dei principi, che stanno a fondamento del regime delle spese processuali, è il principio di causalità, essendo le spese da imputare al soggetto, il cui comportamento determini l'attività difensiva e gli esborsi connessi e nei limiti in cui li renda necessari per soddisfare le ragioni della parte vittoriosa, di guisa che, nulla è dovuto per spese e compensi di precetto e dell'azione esecutiva qualora risulti accertato che il creditore procedente abbia compiuto dette attività, funzionali alla soddisfazione del proprio credito, violando il dovere di lealtà



N. [redacted] R.g.

processuale di cui all'art. 88 c.p.c. e art. 92 c.p.c., comma 1 (cfr. sul punto Cass. ord. n. 28627/08).

Nella fattispecie in esame per riscuotere un credito di circa € 1600,00 sono state richieste (ed in buona parte liquidate), in favore del creditore procedente, spese legali per oltre € 4.000,00.

Corollario di quanto sopra è il rigetto del reclamo e, per l'effetto, la conferma dell'ordinanza impugnata.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo (ai minimi tariffari, in considerazione del tenore della difesa di parte reclamata), seguono la soccombenza.

Sussistono, altresì, i presupposti di cui all'art. 96 comma 3 c.p.c. per la condanna d'ufficio della parte reclamante al pagamento, in favore della controparte, della somma di € 2.500,00, così equitativamente determinata (avuto riguardo anche all'importo complessivo indebitamente pignorato), in considerazione della manifesta illegittimità dell'espropriazione forzata a monte e della conseguente temerarietà del reclamo proposto a valle.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Marsala, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:

- 1) rigetta il reclamo;
- 2) condanna la parte reclamante a rifondere, in favore della parte reclamata, le spese di lite del presente giudizio camerale, liquidate in complessivi € 622,50 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge;
- 3) condanna, ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., [redacted] <sup>71210</sup> al pagamento, in favore di [redacted] <sup>210</sup>, della somma di € 2.500,00, così equitativamente determinata;
- 4) da atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 *quater* DPR 115/2012 per l'applicazione della sanzione ivi prevista.

Così deciso in Marsala, nella Camera di Consiglio del 3.08.2016.

Il giudice estensore

(dr.ssa Roberta VACCARO)

*[Handwritten signature]*

Tribunale di Marsala

Depositato in Cancelleria

il 3/08/2016 ore [redacted]

IL CANCELLIERE

D.ssa Rosa Maria Stallone

Il Presidente

(dr. Raimondo GENCO)

*[Handwritten signature]*